STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 101

Trasferimento ad altre amministrazioni del dipendente collocato in disponibilità

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i relativi Consigli di amministrazione. Il trasferimento puo' essere effettuato, di massima, quando sussiste corrispondenza di carriera e di qualifica. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto solo col consenso dell'interessato. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' dipendenti in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio. In ogni caso, il dipendente conserva l'anzianita' ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e', peraltro, collocato dopo i dipendenti ad esso appartenenti, i quali rivestano pari qualifica o quella diversa qualifica da lui accettata in caso di trasferimento ad altra carriera.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-101-trasferimento-ad-altre-amministrazioni-del-dipendente-collocato-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it